

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ALLEGATO 11

SCHEMA DI CONTRATTO

Lotto 1: Presidio Ospedaliero Papa Giovanni XXIII

CIG 9919584BAA - CUI S04114370168202200042 -codice NUTS ITC46 - CUP C14E22000570005

PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

Il presente contratto è firmato digitalmente

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO 1

Tra la Stazione appaltante:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (con sede in Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, codice fiscale 04114370168 e partita I.V.A. 04114370168 – di seguito denominata “A.S.S.T.”) rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Matteo Persico

e l’Appaltatore:

..... (con sede in – CAP codice fiscale e P.Iva:.....) in persona del Legale Rappresentante

PREMESSO CHE:

- L’appalto è stato indetto nell’ambito dello SDA “Servizi agli immobili” categoria merceologica 9 “Manutenzione Impianti Elevatori”, pubblicato sulla GUUE n. S 020 del 28/01/2022 e sulla GURI n. 13 del 31/01/2022 nonché sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it;
- nel seguito si intende per “Codice” il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per “Regolamento” il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e s.m.i.;
- con determinazione n. 463 del 30.06.2023, è stata indetta procedura negoziata nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione pubblicato da CONSIP;

- con determinazione n. del l'appalto in argomento, relativo al lotto n. 1 è stato aggiudicato alla ditta, con sede in
- all'appalto è stato attribuito il codice identificativo gara CIG n. 9919584BAA;
- all'appalto è stato attribuito il codice unico di progetto CUP C14E22000570005;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

Art. 1

- 1.1 Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto.
- 1.2 Ogni riferimento a clausole, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole del presente Contratto.

Art. 2

- 2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII così come analiticamente descritto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
- 2.2 L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, ed agli atti da questo richiamati.
- 2.3 L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione.
- 2.4 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico dell'A.S.S.T." nonché del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicati sul sito dell'A.S.S.T., e di accettarne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in essi enunciati.

Art. 3

-

3.1 In relazione all'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 2.1 l'importo complessivo è stabilito in Euro € oltre Iva come per legge, di cui:

- Euro € per l'esecuzione del servizio;
- Euro € per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3.2 Il Corrispettivo di cui al precedente art. 3.1 si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Contratto, agli atti di gara, nei limiti di compatibilità a tutte le leggi e le normative vigenti in materia di servizi pubblici.

3.3 La revisione prezzi è disciplinata secondo le modalità descritte all'art.4.3 del Capitolato d'onori allegato alla lettera d'invito.

Art. 4

4.1 Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il Capitolato Tecnico ed allegati;
- DUVRI;

4.2 Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1299 del 30.01.2014, pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 5

5.1 La durata del presente contratto è pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del contratto e può essere prorogato di anni 2 (due) come indicato al par. 4.2 del Capitolato d'onori.

5.2 Le penali saranno applicate secondo quanto stabilito all'art.8 del Capitolato Tecnico allegato alla lettera d'invito. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

-
dell'appaltatore.

Art. 6

- 6.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto.
- 6.2 Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione.
- 6.3 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

Art. 7

- 7.1 In relazione al servizio di cui al precedente art. 2.1 all'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti posticipati trimestrali.
- 7.2 L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- 7.3 Ai fini di cui al precedente comma, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 7.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG 9919584BAA).

-
- 7.5 Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a fornire gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, pena la nullità del Contratto.
- 7.6 L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 8

- 8.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le tasse di scritturazione, oneri inerenti e conseguenti. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.
- 8.2 Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti fidejussioni:
- 8.3 Garanzia definitiva, ai sensi della normativa vigente, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione dei servizi affidati dell'importo di Euro costituita con polizza fidejussoria rilasciata da in data
- 8.4 polizza CAR/RCT costituita con Polizza n. emessa da con sede legale in— ed avente decorrenza dal al

Art. 9

- 9.1 E'consentito il subappalto di parte della fornitura oggetto del presente contratto in base al contenuto dell'offerta e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.
- 9.2 Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dal DLgs 50/2016.
- 9.3 La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, salvo differenti indicazioni normative, e l'Appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa

-

Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

9.4 Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

9.5 E' vietata la cessione del contratto.

Art. 10

10.1 Nei casi e secondo le modalità previsti dal Codice, dal Regolamento dal Capitolato d'oneri e dal Capitolato Tecnico e suoi allegati, la Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale.

10.2 E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dal Codice, dal Regolamento, dal Capitolato d'oneri, e dal Capitolato Tecnico e suoi allegati.

10.3 La stazione appaltante nel rispetto di quanto indicato nell'art. 91, comma 1 lettere a) e c) del D.lgs. n. 159/2011 ha inoltrato in data la richiesta di rilascio del certificato antimafia sul portale informatico Si.Ce.Ant. del Ministero dell'Interno. La stazione appaltante si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti a seguito del rilascio del certificato antimafia.

Art. 11

11.1 Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d'appalto (opzione di proroga).

11.2 L'appaltatore dichiara che non sussiste il divieto dei cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotto dalla Legge n. 190/2012, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, non possono svolgere,

-

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

Art. 12

12.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute esclusivamente al competente Foro di Bergamo.

Il presente atto viene debitamente firmato dalle parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Bergamo,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ASST Papa Giovanni XXIII

società

Il RUP

sig./sig.ra

Ing. Matteo Persico